

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Servizio 2

U.O. "Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome"

Prot. n° 9122 del 16/10/2017

All'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità

gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Ai Dirigenti referenti tecnici

LORO SEDI

Oggetto: Report del gruppo misto della Commissione "Infrastrutture, mobilità e governo del territorio", del 16 ottobre 2017, ore 12.00, presso la sede di Roma della Presidenza del Consiglio dei ministri, via della stamperia, 8 –Roma, con il seguente ordine del giorno: Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 sullo schema di decreto legislativo recante "Revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE".

Presenti alla riunione:

- i tecnici delle Regioni,

- i referenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT),
- i rappresentanti dell'ANCI.

I lavori sono coordinati dalla dott.ssa Marcella Grana, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della PCM.

Nel corso della riunione, le Regioni hanno espresso, in linea di massima, avviso tecnico favorevole all'intesa, con la richiesta di apportare al testo alcune modifiche, contenute in un documento consegnato nel corso dell'incontro (all. 1), ritenute in parte accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si è però riservato, su alcuni punti, di esprimersi, dopo aver acquisito le necessarie valutazioni politiche, anche delle amministrazioni concertanti.

A conclusione dell'incontro, le Regioni si sono impegnate a trasmettere entro il 18 ottobre 2017 un nuovo documento, rielaborato tenendo conto di quanto discusso durante l'incontro, al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di poter predisporre una nota di risposta, contenente l'indicazione dei punti ritenuti o meno accoglibili.

Anche l'ANCI si è riservato di inviare al più presto le proprie eventuali osservazioni.

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Il Referente

Michele Tumminelli

Firmato

Il Dirigente dell' U.O.

Margherita Cappelletti

**SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO "REVISIONE E INTEGRAZIONE DEL DECRETO
LEGGE 18 LUGLIO 2005, N. 171, RECANTE CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO IN
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/44/CE"**

EMENDAMENTI

Emendamento 1

All'art. 2, comma 1, lettera b): si suggerisce di prevedere nel regolamento di attuazione del codice l'istituzione del RUDLN (precedentemente previsto dalla normativa sul diporto e quindi abrogato dal nuovo codice), o in alternativa la possibilità per le Regioni di istituire un registro dedicato.

Emendamento 2

All'art. 14, comma 1, lettera a) si configurerebbe come segue:

"1. al comma 1, dopo le parole: "unità da diporto", sono aggiunte le seguenti: "comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali":

MOTIVAZIONE

La sostituzione al comma 1 dell'art. 23 cod. nautica da diporto esclude l'applicazione della disposizione sulla licenza di navigazione ai natanti, precedentemente ricompresi nella disposizione. Si chiede di valutare l'opportunità di mantenere le parole "unità da diporto".

Emendamento 3

"All'art. 42, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"In caso di consegna o ritiro dell'unità locata al di fuori della propria sede, la conduzione dell'unità da parte del locatario è limitata al tempo e al tragitto strettamente necessari per effettuare dette operazioni, le quali devono risultare dal contratto che il locatore ha l'obbligo di tenere a bordo. In caso di consegna o ritiro dell'unità fuori sede, il servizio ha, rispettivamente, inizio dal momento di partenza dalla sede dell'attività e termine con il rientro presso la medesima."

MOTIVAZIONE

Si segnala che, per evitare dubbi interpretativi in ordine all'applicazione delle sanzioni di cui al nuovo art. 55 commi 1 e 3, alla luce delle problematiche già rilevabili oggi sulle acque interne, sarebbe opportuno specificare nell'art. 42, se sono consentiti dall'attività di locazione- o se è invece sono vietati- la consegna ed il ritiro delle unità locate al cliente presso una sede diversa da quella legale o operativa.

Emendamento 4

All'art 49-novies si chiede che il decreto legislativo non preveda un numero di posti barca al transito complessivo (comprensivo cioè dei posti riservati ai disabili) minore di quello già definito dalla Circolare del MIT n. 47 del 5 agosto 1996. Ciò al fine di garantire sia le condizioni di sviluppo del turismo nautico sia a tutela delle Amministrazioni che gestiscono il demanio marittimo.

Inoltre si formulano le seguenti osservazioni ai:

commal

l'obbligo di riserva di posti al transito viene applicato a tutte le strutture di cui all'art.2, comma 1 del D.P.R. Si chiede che l'obbligo possa non essere esteso ai punti di ormeggio (art. 2 comma 1 lett. c) definiti come "le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto) in quanto non pertinenti allo scopo della norma

commi 2 e 3

si chiede di eliminare la differenziazione tra periodo estivo e invernale in quanto di difficile applicazione e comportante un'ulteriore riduzione dei posti al transito non coerente con gli obiettivi di destagionalizzazione del turismo nautico

comma 5

introduce una disparità di trattamento per cui il disabile può stazionare un giorno e una notte e gli altri diportisti (commal) 72 ore. Si chiede di aumentare la durata dello stazionamento sino a72 ore

comma 10

andrebbe più opportunamente traslato all'inizio dell'articolo, dopo il comma 1, in modo da rendere più chiaro il fatto che gli obblighi previsti nel corpo dell'articolo si riferiscono sia alle strutture gestite da un concessionario privato (comma 1) sia alle strutture non in regime di concessione (attuale comma 10)

comma 13

si chiede di precisare i casi di mancata osservanza che comportano la decadenza della concessione in quanto così come è scritta ora risulta troppo generica e potrebbe generare contenziosi.